

- 3) **NON AGGIUDICARE** la procedura in oggetto ai sensi di quanto in premessa, ritenendo l'unica offerta ammissibile, presentata dalla ditta Ali integrazione società cooperativa sociale, non conveniente per questa stazione appaltante sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo tecnico-organizzativo, tenuto conto altresì delle pregresse problematiche verificatesi con la ditta nel precedente rapporto contrattuale le cui conseguenze non sono del tutto risolte
- 4) **TRASMETTERE** per opportuna conoscenza il presente provvedimento alla ditta Stella Alpina Società Cooperativa Sociale;
- 5) **INVIARE** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet [www.comune.ponte-di-legno.bs.it](http://www.comune.ponte-di-legno.bs.it)

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNOLOGICO SUPPLENTE**

(Dott. Fabio Gregorini)

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009) - (Art. 42 - comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici)  
(Art. 30 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicato da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet [www.comune.ponte-di-legno.bs.it](http://www.comune.ponte-di-legno.bs.it).

Ponte di Legno, \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ REG.

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**



**COMUNE DI PONTE DI LEGNO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNOLOGICO**

**ORIGINALE**

**COPIA**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**N. 102 Registro Servizio Tecnologico Supplente**

**OGGETTO:** *Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nel comune di Ponte di Legno tramite convenzionamento con cooperative sociali di tipo B.*

*Preso d'atto della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di annullamento della determinazione n. 57 del 21.06.2023 (CIG 9828435922) e revoca dell'aggiudicazione alla ditta Stella Alpina Società Cooperativa Sociale.*

*Non aggiudicazione della gara in oggetto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016.*

L'anno **2023** il giorno **ventiquattro** del mese di **ottobre**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO SUPPLENTE**

**PREMESSO** che l'Amministrazione Comunale ha necessità di affidare a ditta esterna l'ordinario servizio di manutenzione, manuale e meccanizzato, del verde pubblico urbano, delle strade, aiuole, piazze e aree verdi attrezzate comunali nel comune di Ponte di Legno;

**DATO ATTO** che la normativa di cui alla legge 08.11.1991 n.381 e alla legge regionale n.21/2003, consente ai Comuni di affidare lo svolgimento di servizi o attività manutentive direttamente a Cooperative sociali (anche derogando alla disciplina generale in materia di contratti della pubblica amministrazione) mediante la stipula di apposite convenzioni;

**VISTO e RICHIAMATO** in particolare l'art. 5 della l. 381/1991 che stabilisce: «*Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1*»;

**VISTA** la determinazione n. 3 del 01.08.2012 dell'ANAC recante «Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991», con la quale sono state fornite indicazioni operative in ordine all'affidamento delle convenzioni di cui alla legge 381/1991 alle cooperative di tipo b);

**RICHIAMATA** in particolare la AG 39/2015/AP dell'ANAC- convenzione per l'acquisto di beni e servizi - affidamento a cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge 328/1991 - richiesta di parere che testualmente recita: «*...omissis... La deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici, contemplata nella disposizione in esame, va comunque letta alla luce dell'ultimo periodo del comma 1 (aggiunto dalla l. 190/2014), il quale - come in precedenza sottolineato - dispone che ai fini dell'affidamento delle convenzioni in parola, deve essere svolta una selezione volta ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, richiamati dalla norma. Tale ultima modifica recata all'art. 5, comma 1, della l. 381/1991 esclude, quindi, che si possa procedere ad affidamenti "diretti" di contratti pubblici in favore delle cooperative sociali di tipo b), richiedendo la norma stessa un previo confronto concorrenziale, ancorché in deroga alle specifiche procedure di aggiudicazione contemplate nel Codice... omissis...*»

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 20.04.2023 con la quale si sono approvati il capitolato d'appalto, lo schema di convenzione e n. 2 planimetrie predisposte dall'ufficio tecnico per la gara per

l'affidamento del servizio di manutenzione del verde urbano, tappeti erbosi ornamentali, cura di fioriere ed aiuole nel comune di Ponte di Legno a cooperative sociali di tipo B iscritte all'albo regionale, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 e s.m.i.;

**RICHIAMATE** le determinazioni:

- n. 45 del 18.05.2023 del Responsabile del Servizio Tecnologico con la quale è stata indetta gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 combinato con l'art. 112 dello stesso decreto per il servizio oggettivato mediante affidamento a cooperative sociali di tipo B iscritte all'albo regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 e s.m.i.;
- n. 57 del 21.06.2023 del Responsabile del Servizio Tecnologico Supplente con la quale si prendeva atto del verbale di gara del 16.06.2023 e si aggiudicava il servizio oggettivato alla ditta Stella Alpina Società Cooperativa Sociale dell'Alta Valle Camonica per il periodo che va dal 21.06.2023 sino al 20.06.2024;

**CONSIDERATO** che successivamente la ditta Ali integrazione Società Cooperativa Sociale con sede in Cagliari (CA), seconda in graduatoria nella gara d'appalto del servizio citato, a seguito di istanza di accesso agli atti di gara, con nota prot. n. 5289 del 14.07.2023 ha avanzato formale richiesta di esclusione della cooperativa aggiudicataria contestando la mancata indicazione dei costi della manodopera all'interno dell'offerta economica come previsto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016;

**RICHIAMATA** a tal proposito la nota prot. 5360 del 19.07.2023 in risposta alla richiesta sopracitata, nella quale il comune di Ponte di Legno comunicava di non voler intervenire immediatamente nei confronti della disposta aggiudicazione dell'appalto escludendo l'aggiudicataria Stella Alpina società cooperativa sociale, ma di richiedere in primo luogo alla ditta stessa l'indicazione postuma dei propri costi della manodopera e solo qualora non fosse pervenuta alcuna risposta entro il termine stabilito o nel caso in cui i costi indicati non fossero stati ritenuti congrui, si sarebbe proceduto nell'esercizio dei poteri di autotutela;

**VISTA** la nota prot. n. 5398 trasmessa in data 20.07.2023 dalla Cooperativa Stella Alpina con la quale comunicava l'importo dei costi della manodopera ammontante ad € 92.815,54 e ritenuti congrui da questa stazione appaltante;

**VERIFICATO** che la ditta Ali integrazione Società Cooperativa Sociale ha pertanto proceduto a proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia richiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione del 14.07.2023 n. 057 del Comune di Ponte di Legno emesso in favore della Cooperativa Stella Alpina dell'appalto riservato alle cooperative sociali di tipo B relativo alla manutenzione ordinaria del verde pubblico e con richiesta di subentro nel contratto;

**APPURATO** infine che il TAR Lombardia sezione di Brescia ha accolto l'istanza avanzata dalla Cooperativa Ali ed ha depositato l'ordinanza n. 376/2023 con la quale ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato e fissato l'udienza pubblica all'11.10.2023 per la trattazione del merito del ricorso;

**RICHIAMATA** la Sentenza n. 771/2023 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia sul ricorso n. 585/2023 in oggetto e pubblicata in data 20.10.2023 nella quale:

- dispone l'annullamento dell'atto di aggiudicazione del servizio oggettivato nei confronti della ditta Stella Alpina Società Cooperativa Sociale;
- rigetta la domanda della ricorrente Ali integrazione società cooperativa sociale di disporre l'aggiudicazione in suo favore;
- condanna il Comune di Ponte di Legno a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, nonché a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato al passaggio in giudicato della presente sentenza;
- compensa le spese di lite tra la ricorrente e la controinteressata;

**CONSIDERATO** pertanto di dover provvedere alla revoca dell'aggiudicazione alla ditta Stella Alpina Società Cooperativa Sociale del servizio oggettivato in quanto l'offerta presentata dalla stessa in sede di gara risulta non ammissibile;

**CONSTATATO** altresì che il bando di gara al punto 5.2 prevede: "...L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto: di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95 co. 12 del D.lgs. 50/2016...";

**RICHIAMATO** a tal proposito l'art. 95 comma 12 del D.lgs 50/2016 che cita: "Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito";

**VALUTATO** infine di non aggiudicare la procedura in oggetto ai sensi di quanto sopra richiamato, ritenendo l'unica offerta ammissibile, presentata dalla ditta Ali integrazione società cooperativa sociale, non conveniente per questa stazione appaltante sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo tecnico-

organizzativo, tenuto conto altresì delle pregresse problematiche verificatesi con la ditta nel precedente rapporto contrattuale le cui conseguenze non sono del tutto risolte;

**RICHIAMATA** la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 07.07.2011 con la quale sono state fornite le linee guida sulla tracciabilità finanziaria art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

**PRECISATO** che nella determinazione sopra richiamata è fatto obbligo ai fornitori della pubblica amministrazione di dotarsi di uno o più specifici conti bancari o postali, sul quale o sui quali devono far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) e tali movimenti devono essere effettuati in modo da consentire la "tracciabilità", quindi tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite altro strumento idoneo, indicando all'interno dei pagamenti i relativi Codici Identificativi di Gara";

**DATO ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ed è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

**ESPRESSO** il proprio parere sulla regolarità tecnica;

**VISTI E RICHIAMATI:**

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art.1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 83 del 04.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- il decreto n. 84 del 30.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Tecnologico dell'area tecnica associata - Distretto nord al sottoscritto geom. Denis Faustinelli;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 25.01.2023 di ricognizione delle condizioni organizzative;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08.03.2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 21 del 08.03.2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2023 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

**VISTA** l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 - 1° comma e 151 - 4° comma del T.U.E.L. approvato con d.l. 18.08.2000 n. 267;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 771/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia di annullamento della determinazione n. 57 del 21.06.2023 di aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nel comune di Ponte di Legno (CIG 9828435922) in favore della ditta Stella Alpina Società Cooperativa Sociale;
- 2) **REVOCARE** l'aggiudicazione in favore della ditta Stella Alpina Società Cooperativa Sociale dell'Alta Valle Camonica e disimpegnare il residuo restante del relativo impegno 573/2023 di Euro 455,85, al capitolo 5621/23 del PEG 2023;